

CAPITOLATO POLIZZE DI ASSICURAZIONE

CONTRO I RISCHI:

I. INCENDIO ED ALTRI EVENTI

II. FURTO- RAPINA ED EVENTI

III. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

del Comune di Busca

SOCIETA' ASSICURATRICE :

BROKER di ASSICURAZIONE : **AON spA**
Piazza Galimberti 2/B - 12100 CUNEO

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 maggio 2016

SCADENZA 31 maggio 2018

DURATA Anni 2

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Comune di Busca**

INDIRIZZO Via Cavour , 28 – 12022 BUSCA

CODICE FISCALE 00371290040

CIG Z4615B29D9

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

DEFINIZIONI

I IMPOSTAZIONE OPERATIVA DELLA POLIZZA- L'assicurazione è prestata in base alle condizioni tutte riportate nella presente polizza ed operante per le partite individuate nella "Scheda tecnica (definita anche scheda di programma)" allegata ed entro i limiti delle somme in essa stabiliti.

II IDENTIFICAZIONE TERMINOLOGICA DELLE PARTI CONTRAENTI -

Nel testo le parole:

- a) "Società Assicuratrice"- "Società" - "Assicuratore"- o "Assicuratori" designano tutte la "Impresa o le Imprese Assicuratrici".
- b) "Contraente" designa l'Ente con il quale viene stipulato il contratto".
- c) "Assicurato" designa coloro per conto dei quali viene stipulato il contratto e/o coloro il cui interesse è tutelato dal contratto.
- d) " Parti " designa il Contraente e la Società.

III PATRIMONIO.

Per " PATRIMONIO " si intendono:

A) I " BENI IMMOBILI ", ovvero tutti i fabbricati di proprietà e/o in uso, per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo a terzi. " Bene immobile " è l'intero fabbricato (od una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (ad esempio: centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili), compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (ad esempio: impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio-telericeventi, ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue.

Sono compresi nella definizione di " beni immobili ":

- fabbricati vuoti ed inoccupati;
- installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione.

I " beni immobili ", individuati nella " Scheda Tecnica", sono assicurati senza obbligo da parte del Contraente di dichiarare le caratteristiche costruttive dei medesimi.

Per i " beni immobili" aventi VALORE ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, STORICO e non inclusi nella partita "PATRIMONIO" valgono le condizioni stabilite nella specifica CONDIZIONE PARTICOLARE.

B) Il " CONTENUTO " - di proprietà e/o in uso e/o in deposito - inteso quale tutto il complesso di:

b1) MOBILIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURE di ufficio e non degli edifici in proprietà e/o in uso al Contraente, ivi compresi strumenti professionali e scientifici, cancelleria, stampati, documenti, disegni, registri, casseforti, armadi di sicurezza;

b2) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (quali ad esempio: macchine per scrivere e da calcolo, macchine ed apparecchiature elettrocontabili, telescriventi, telefax, fotocopiatrici, impianti di prevenzione e allarme, impianti semaforici, sistemi o impianti di elaborazione dati - comprese le unità periferiche -, personal computers, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ausiliarie ad altre apparecchiature simili, centralini telefonici, impianti citofonici, ecc.);

In particolare si intende:

- a) **Apparecchiatura elettronica:** L'elemento alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del servizio stesso.
- b) **Impianto o sistema :** La totalità delle apparecchiature elettroniche, elettricamente coordinate, che permette l'ottenimento di un determinato servizio.
- c) **Supporto dati :** Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
- d) **Dati :** Le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.
- e) **Contratto di assistenza:** Accordo contrattuale scritto tra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazione da esso autorizzata) le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

- b3) MACCHINARI ED IMPIANTI, attrezzi, utensili, ricambi, attrezzature e scaffalature, e quant'altro esistente in fabbricati, scuole ed istituti professionali adibiti a laboratori e/o officine e simili fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente;
- b4) MOBILIO ED ARREDAMENTO di Istituti, Ricoveri ed altri Enti assistenziali;
- b5) EFFETTI PERSONALI ed indumenti di dipendenti, di Amministratori, di Consulenti e di terzi, cose di proprietà di terzi verso i quali il Contraente debba risponderne,
- b6) VEICOLI (quali classificati all'art. 47 del D.L. 30.04.92, n. 285) di proprietà e/o in uso al Contraente , purchè in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati individuati quali " beni immobili ".
- b7) VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite stabilito nella " Scheda di programma ".
- b8) OGGETTI D'ARTE (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc. con un valore per ogni singolo oggetto non superiore a € 7.800,00
- b9) MOBILIO, ARREDAMENTO, LIBRI, di biblioteche, con il limite di € 1200,00 per ogni singolo volume;
- b10) TUTTE LE COSE inerenti l'attività ed il funzionamento dei servizi svolti dal Contraente, nulla escluso né eccettuato.

I beni costituenti il " CONTENUTO" possono trovarsi e si intendono assicurati anche all'aperto e/o nelle immediate vicinanze dei fabbricati appartenenti ai " beni immobili " individuati nella " Scheda di Programma".

I beni costituenti il " CONTENUTO " possono trovarsi e devono quindi intendersi assicurati, in base alle garanzie tutte della polizza, anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località d'Italia, nel limite del 10% (diecipercento) delle somme assicurate ed individuate nella " Scheda di Programma"

Sono escluse dalla definizione di " CONTENUTO ":

- le cose appoggiate a contratti di Leasing, qualora già coperti di assicurazione;
- le cose già assicurate con altre tipologie di polizza (esempio " TUTTI I RISCHI ELETTRONICA, ecc.)

Per il " CONTENUTO" avente VALORE ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, STORICO e non incluso nella partita "PATRIMONIO" valgono le condizioni stabilite nella specifica CONDIZIONE PARTICOLARE.

IV INCENDIO.

Per incendio si intende la combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

V ESPLOSIONE.

Per esplosione si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

VI SCOPPIO.

Per scoppio si intende il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

VII IMPLOSIONE.

Per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

VIII DANNI MATERIALI DIRETTI.

Per danni materiali diretti si intendono i danni materiali direttamente arrecati alle cose assicurate dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie, con esclusione dei danni consequenziali e dei danni indiretti.

IX SINGOLO SINISTRO.

Per singolo sinistro si intende il sinistro riconducibile ad un'unica causa originaria.

X DANNI INDIRETTI.

Per danni indiretti si intendono i danni come: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro e qualsiasi altro danno consimile che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

XI DANNI CONSEGUENZIALI.

Per danni consequenziali si intendono i danni arrecati alle cose assicurate, non direttamente causati dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie.

XII SOMME ASSICURATE.

Per " somme assicurate " si intende il valore attribuito al " PATRIMONIO " ed in base al quale viene stipulata l'assicurazione.

Nella forma a " PRIMO RISCHIO ASSOLUTO " la somma assicurata è costituita dal limite di indennizzo predeterminato in polizza.

XIII LIMITI DI RISARCIMENTO.

Per " limiti di risarcimento " si intende l'importo massimo a carico della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo.

XIV FRANCHIGIA.

Per " franchigia " si intende l'importo del danno a carico dell'Assicurato.

XV - SCOPERTO.

La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

XVI PORTAVALORI.

Per "portavalori" si intende l'Assicurato, gli Amministratori, i Dipendenti del Contraente allorché effettuano il trasporto dei valori nell'esercizio delle loro funzioni.

XVII FURTO

la sottrazione di cosa altrui per trarne profitto per se o per altri.

XVIII RAPINA

la sottrazione di cose altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

XIX PREZIOSI

gioielli, oggetti d'oro o platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE I° - INCENDIO

1.1 Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate ed individuate nella " scheda di programma ", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi individuati al successivo paragrafo 1.2.

1.2 Garanzie prestate.

Le Parti stabiliscono che le garanzie appartenenti ai GRUPPI " A " e " B " sono sempre operanti, quelli relativi ai successivi GRUPPI " C " - " D " - " E " - " F " - " G " - " H " - " I " - " L " - " M " sono operanti solo se sono richiamati o se è indicata la corrispondente somma assicurata nella " Scheda Tecnica "

GRUPPO " A ":

1 INCENDIO. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, ivi compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione.

2 FULMINE. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dall'azione meccanica del fulmine.

3 ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione, implosione o scoppio.

4 CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI - ONDA SONICA. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, satelliti artificiali e/o di loro parti e/o di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie. La Società risponde altresì dei danni causati al beni assicurati da onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

5 URTO DI VEICOLI (compreso carri ferroviari e/o treni). La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni immobili, cartelli, lampioni, pali e/o pannelli segnaletici assicurati dall'urto di veicoli non appartenenti, né sotto il controllo del Contraente o dei suoi dipendenti.

6 ASCENSORI E MONTACARICHI. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Sono compresi i danni agli stessi impianti.

7 RIMPIAZZO COMBUSTIBILE. La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, Kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei " beni immobili ". La garanzia è prestata sino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

8 SOSTITUZIONE FISSI ED INFISSI. La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per la sostituzione di fissi o degli infissi rubati o la riparazione dei guasti provocati agli stessi dai ladri. Tale garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 26.000,00.

9 FUMO. La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al beni assicurati da " FUMO ", fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purchè detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini.

10 DANNI CONSEGUENZIALI. La Società risarcisce i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti a i seguenti eventi: INCENDIO-FULMINE-ESPLOSIONE-IMPLOSIONE e SCOPPIO-CADUTA DI AEROMOBILI,SATELLITI E CORPI CELESTI che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste.

11 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO.

La Società risarcisce:

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;

- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO " rimasto illeso,

a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, fino alla concorrenza del 10% del valore del danno.

12 ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei limiti della somma indicata nella "Scheda di programma ":

a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

b) gli onorari di Ingegneri, Architetti e/o Consulenti per le spese necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato o, in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente.

13 LOCALI IN LOCAZIONE. La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde - secondo le condizioni tutte di polizza - dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai "beni immobili" tenuti in locazione da parte dell'Ente Contraente.

14 DANNI INDIRETTI. La Società risarcisce una indennità aggiuntiva forfettaria per "danni indiretti" (art. X delle DEFINIZIONI) per un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, entro il limite della somma assicurata.

15 PERDITA DI PIGIONI. Se il fabbricato appartenente ai "beni immobili" è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà al Contraente la "PERDITA DELLE PIGIONI" che lo stesso non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.
Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda Tecnica".

16 ADOZIONE NORME DI SICUREZZA. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le maggiori spese, debitamente documentate, sostenute dal Contraente e/o Assicurato a seguito di incendio, per l'adozione di idonee strutture per la messa in sicurezza dei locali colpiti da sinistro.
Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzato e liquidato a termini di polizza, entro il limite della somma assicurata.

GRUPPO "B":

1 EVENTI SOCIO POLITICI.

A) SCIOPERI, SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

a) atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, ;

b) azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- occupazione dell'insediamento, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio;

- rottura delle lastre;

- asportazione di cose a qualsiasi titolo.

Non sono coperti dalla presente garanzia i danni che risultano risarcibili in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di risarcimento indicate nella "Scheda di programma".

B) ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi;

la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Sociopolitici

La Società risponde:

a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;

b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Società ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 14 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 5% del premio relativo alla partita 1.B "BENI IMMOBILI" per periodo di rischio non corso.

Ai fini delle garanzie "Terrorismo" ed "Eventi Socio-politici" non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente o dell'Assicurato*;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente o l'Assicurato* non sia una persona fisica.

2 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplosivi). La Società risarcisce i danni materiali e diretti alle cose assicurate da esplosioni e scoppi (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplodenti) verificatisi all'esterno dell'insediamento. Sono esclusi i danni alle lastre.

3 ESPLOSIONE E SCOPPIO DI ORDIGNI ESPLOSIVI. La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e da eventuale incendio di sostanze esplosive che abusivamente ed all'insaputa del Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dell'insediamento. Resta inteso che il Contraente ha l'obbligo di segnalare alla Società l'esistenza di tali sostanze od ordigni esplosivi, non appena ne venga a conoscenza.

4 EVENTI ATMOSFERICI. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali.
- mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
- gelo, sovraccarico di neve.
- cedimento o franamento di terreno.

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere.
- recinti, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne (sono comunque comprese in garanzia le antenne e gli impianti ricetrasmittenti degli edifici del Contraente).
- enti all'aperto (come indicato nella definizione III - B), ad eccezione:
 - dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - delle costruzioni cimiteriali;
 - delle recinzioni in muratura, gradinate, spogliatoi degli impianti sportivi;
 - degli impianti di illuminazione, e semaforici, pannelli segnalatori.
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- lastre di cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

5 GRANDINE.

Fermo quanto disposto nella garanzia " EVENTI ATMOSFERICI " di cui al precedente punto 4, e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- lastre di cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

6 INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI. La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dall'acqua penetrata all'interno dell'immobile dell'insediamento in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono esclusi i danni:

- alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile ;
- da umidità.

7 FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE. La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua fuoriuscita da condutture, impianti idrici, igienici, antincendio, o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato.

Sono esclusi:

- i danni da gelo;
- i danni da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile dell'insediamento;
- i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- i danni da umidità.
- le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.

8 GELO. A modifica ed integrazione di quanto disposto agli artt. 4-7 del "GRUPPO " B ", la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rotture causate da " GELO " di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei " beni immobili " assicurati.

Sono esclusi i danni :

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno della costruzione;
- avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando - per ogni singolo sinistro - le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di danni da rottura sono comprese nei limiti del disposto del successivo GRUPPO " C ".

9 SOVRACCARICO DI NEVE. Fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente art. 4 GRUPPO "B" , e a modifica ed integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine.
- b) dal gelo, ancorchè conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa.
- c) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
- d) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
- e) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

GRUPPO " C ":

- SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA. La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE (GRUPPO " B " n. 7-8) rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

GRUPPO " D ":

- RICORSO TERZI E/O LOCATARI.

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Sono esclusi i danni:

- a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, trovantesi, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti;
- di qualsiasi natura da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture; interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d'acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

GRUPPO " E ":

- FENOMENI ELETTRICI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici apparecchi e circuiti compresi, impianti ed apparecchiature elettroniche, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione.
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di risarcimento indicate nella " Scheda Tecnica ".

GRUPPO " F ":

RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO.

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata nella "Scheda di programma", le spese sostenute per operazioni manuali e meccaniche di il rifacimento di archivi, documenti, banche dati ed altre cose particolari. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

GRUPPO " G ":

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO.

Ad integrazione di quanto previsto al par. 11 delle GARANZIE PRESTATE - GRUPPO " A ", la Società indennizza:

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;

- le spese necessarie la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del " CONTENUTO " rimasto illeso,

Il rimborso delle spese sostenute avverrà nei limiti della somma assicurata nella " Scheda Tecnica ".

GRUPPO " H ":

VETRI - CRISTALLI - INSEGNE.

A) La Società risarcisce i danni materiali e diretti dovuti a rottura, per qualunque causa accidentale o fatto di terzi, a:

- LASTRE di CRISTALLO, MEZZO CRISTALLO e VETRO - COMPRESI SPECCHI - collocate nei locali interni.
- LASTRE, ISCRIZIONI, DECORAZIONI, VETRINETTE, INSEGNE, installate all'esterno degli insediamenti definiti " beni immobili " (DEFINIZIONE III - a) ed individuati nella " Scheda Tecnica " (Descrizione tipologica del rischio).

Sono altresì indennizzabili le SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia è operante anche per i danni:

- avvenuti in occasione di incendio, fulmine, scoppio ed esplosioni;
- avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché determinati da colpa grave del legale rappresentante e degli Amministratori dell'Ente Contraente;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- causati da trombe, uragani, bufere e grandine;

B) L'assicurazione non comprende le rotture:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, cicloni e altre calamità provocate dalle forze della natura, salvo gli eventi atmosferici previsti al precedente comma A):
- derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- di lastre che, all'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- di lastre aventi valore artistico.

ed inoltre sono esclusi i danni:

- di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

C) L'assicurazione è prestata a " **primo rischio assoluto** " (art. 1.9 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE) nei limiti delle somme e della franchigia indicate nella " Scheda di programma ".

GRUPPO " I "

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

A parziale deroga del successivo art. 1.3 " Esclusioni " lettera e), la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sul beni assicurati

c) a enti mobili all'aperto;

d) a enti la cui base è posta a meno di 12 cm dal pavimento..

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando per ogni sinistro le limitazioni di risarcimento indicate nella "Scheda Tecnica"

GRUPPO "L"

TERREMOTO

A parziale deroga dell'art. 1.3 " Esclusioni " lettera e, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di

TERREMOTO

intendendosi per tale un " sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ".

Ai fini della presente garanzia si stabilisce che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che abbia dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, " **singolo sinistro** ".

Sono compresi in garanzia:

- i danni causati da incendio, esplosione, scoppio provocati dal terremoto;
- i danni subiti dai enti assicurati per crollo totale o parziale di fabbricati od impianti fissi all'aperto, purchè provocati da terremoto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di risarcimento indicate nella "Scheda Tecnica".

GRUPPO "M"

1. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

A) Relativamente alle APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE la Società risarcisce i danni ed i guasti materiali e diretti derivanti al beni medesimi da qualunque evento accidentale – ivi compreso il furto - non espressamente escluso.

Sono comprese in garanzia, nei limiti indicati nella "Scheda Tecnica" alla partita 9.E le apparecchiature elettroniche fisse installate all'aperto.

La Società, inoltre, rimborsa i costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.

B) DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO.

La Società rimborsa i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

- 1) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- 2) che gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- 3) il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti 1),2),3), in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.=

C) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti verificatisi alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche all'esterno dell'Ente, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo entro il territorio dei paesi dell'Unione Europea.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, opera a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

La Società non indennizza i danni da furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura, salvo il caso di furto o di irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito ad incidente stradale.

D) MAGGIORI COSTI.

La Società rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per la prosecuzione dell'attività, conseguenti a sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo indicato nella "Scheda di programma" e riguardino, a titolo di esempio:

- 1) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli colpiti da sinistro;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) prestazioni di servizi da terzi;
- 4) affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società rimborsa, inoltre, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.

La Società rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti dal sinistro derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti da sinistro;
- c) ricostruzione di dati e di programmi colpiti da sinistro;
- d) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchiatura colpiti da sinistro.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto nei limiti di indennizzo indicati nella "Scheda Tecnica".

E) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO.

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono le sequenze di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, la Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purchè tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto entro i limiti e per le somme indicate nella "Scheda di programma".

F) ESCLUSIONI.

Per le garanzie prestate all'art. 1.2 "Gruppo M" la Società non indennizza i danni:

- dovuti a dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti;
- verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- conseguenti a deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico fuori dell'azienda, salvo quanto indicato al punto C che precede.
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- di natura estetica che non siano connessi a danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione del contratto;
- causati da guasti verificatisi senza il concorso di cause esterne.

Sono altresì esclusi i costi:

- inerenti modifiche, aggiunte, miglioramenti;

- di intervento o di sostituzione di componenti, sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.
- G) L'ammontare dell'indennizzo si determina entro il limite della somma assicurata ed indicata nella "Scheda di Programma", secondo quanto stabilito all'art. 1.7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE INDENNIZZABILE - Lettera b).

1.3 - Esclusioni.

Salvo che per le garanzie prestate all'art. 1.2 "Gruppo M" sono esclusi i danni:

- a) causati da dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti.
- b) verificatisi in occasione di guerra civile, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, esplosione di mine, bombe ed altri ordigni di guerra, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante e contro la stessa, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) verificatisi in occasione di cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativo a tale scopo.
- d) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- e) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, terremoti, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
- f) dovuti a smarrimento, furto o tentato furto di cose assicurate, rapina o saccheggio, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto stabilito all'art. 1.2 lettera A n. 14.

1.4 - Limitazioni di risarcimento (franchigie o scoperto).

Per i danni risarcibili in base alla presente polizza, per i quali - nella " Scheda di programma " - vengano stabilite limitazioni di risarcimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto, verrà effettuato previa detrazione - per ogni singolo sinistro - di una parte del danno che rimarrà a carico esclusivamente del Contraente

1.5 - Danni determinati od agevolati da Dolo o Colpa grave.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se determinati od agevolati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve risponderne a norma di legge, nonché da colpa grave del Contraente stesso.

1.6 - Valore assicurato.

Premesso che l'assicurazione è prestata per l'intero PATRIMONIO del Contraente così come stabilito nella "DEFINIZIONE III" della presente polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta:

- a) Per i BENI IMMOBILI (Definizione III- a), in base alla stima del " valore a nuovo " degli stessi, intendendosi per " VALORE A NUOVO " la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per il CONTENUTO (Definizione III-b) in base al valore indicato nella " Scheda di programma ".
Tale valore viene convenzionalmente stabilito tra le Parti quale limite massimo di risarcimento, in caso di sinistro, con rinuncia - da parte della Società - all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

1.7 - Determinazione del valore indennizzabile.

In caso di sinistro, e sempre che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 1.3 "Esclusioni" lettera a), l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

a) per i BENI IMMOBILI - deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutto e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione d'uso, purchè i fabbricati vengano ricostruiti - salva comprovata forza maggiore - entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine sopraindicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo " VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro.

Per " VALORE A STATO D'USO " dei BENI IMMOBILI , si intende il valore a nuovo degli stessi, corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza coincidente.

E' data facoltà all'Ente Contraente, in luogo della ricostruzione del fabbricato colpito da sinistro, di procedere al reinvestimento della somma all'uopo dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio, per ricostruzione, ampliamento, modifiche in generale del suo PATRIMONIO IMMOBILIARE , purchè tale decisione sia notificata alla Società - con documenti probatori - entro il termine di 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La somma dovuta in tale caso non potrà essere superiore al valore a stato d'uso dell'immobile al momento del sinistro.

b) per IL CONTENUTO. il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tener conto del degrado di vetustà, stato di conservazione ed uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo alla applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Il valore indennizzabile non potrà essere superiore al limite stabilito al precedente art. 1.6 -lettera b).

1.8 - Deroga alla regola proporzionale.

Se al momento del sinistro il valore dei " BENI IMMOBILI " della partita PATRIMONIO , eccede di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno entro il limite della somma assicurata, in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

1.9 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Per le garanzie di cui ai gruppi:

- "C" " Spese per ricerca e riparazione danni da rottura;
- "D" " Ricorso terzi e/o locatari;
- "E" " Fenomeni elettrici;
- "F" " Ricostruzione dati di archivio;
- "G" " Spese demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento;
- "H" " Vetri - cristalli - Insegne;

l'assicurazione funziona a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ", ossia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata nella "Scheda di programma" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

1.10 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in contanti dalla Società Delegataria e/o dalle Coassicuratrici, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione e non ostino diritti di terzi e che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 1.3 "Esclusioni" lettera a)..

Relativamente ai " BENI IMMOBILI " si stabilisce quanto segue:

- la Società non è tenuta a pagare un importo superiore a quello che tali beni avevano al momento del sinistro, tenuto conto del loro deperimento per vetustà od altre circostanze;

- la differenza liquidata in più rispetto a tale minore somma per la ricostruzione dell'immobile sarà pagata dalla Società, nei termini di cui sopra, solo dopo che il Contraente ne abbia effettuato la ricostruzione o il reinvestimento della somma dovuta, ai sensi del precedente art.1.7 lettera a), e purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno;

- su questa differenza di indennizzo, la Società sarà tuttavia tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di avanzamento dei lavori di ricostruzione dell'immobile o del reinvestimento della somma dovuta, ai sensi del precedente art. 1.7, debitamente approvati dal competente organo del Contraente;

- la ricostruzione dell'immobile può essere effettuata sulla stessa area precedente oppure su altre aree del territorio nazionale .

1.11 - Anticipo indennizzi.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente presentata almeno 60 giorni dopo la data della denuncia, la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 50% di quello che risulterà essere l'ammontare presumibile del danno, sulla base di stime preliminari effettuate dalle Parti o dai loro periti incaricati, e semprechè il valore del presumibile danno non sia inferiore a € 50.000,00 e con il limite massimo di anticipo indennizzo di € 1.000.000,00.= per ogni sinistro.

1.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto al precedente punto 1.10 sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita individuata nella "Scheda di programma", un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto dovuto a titolo di indennizzo per sinistro.

1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se sulle cose assicurate e per il medesimo rischio coesistono più assicuratori, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.14 - Assicurazione per conto di chi spetta.

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

1.15 - Universalità delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto si individua nel " PATRIMONIO " dallo stesso amministrato.

Qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione nella definizione di " beni immobili " o di " contenuto ", la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente tra le Parti alla definizione " contenuto ".

1.16- Coesistenza di altre assicurazioni sui beni di proprietà del Contraente.

Le Parti stabiliscono che il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre polizze, per i beni assicurati, eventualmente stipulate da terzi.

Se i beni compresi nella " Scheda di programma " , danneggiati o distrutti da un sinistro risarcibile a termine di polizza, risultassero, al momento del sinistro stesso, coperti di assicurazione anche da altra polizza stipulata da terzi interessati, comprendente lo stesso rischio che ha causato il sinistro, la presente polizza varrà soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti da quella polizza e fino alla concorrenza della somma che risulterà assicurata con il presente contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. VARIAZIONE DEI VALORI ASSICURATI

Relativamente ad eventuali variazioni, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla PARTITA 1A "BENI IMMOBILI-" della polizza, si stabiliscono tra le Parti le seguenti norme:

a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel "PATRIMONIO " amministrato dal Contraente, di nuovi enti ascrivibili alla definizione di " BENI IMMOBILI purchè tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma indicata quale " totale patrimonio assicurato " nella " descrizione tipologica del rischio " in base alle indicazioni iniziali o all'ultimo aggiornamento contrattualizzato dalle Parti;

b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della acquisizione del " bene immobile ", in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto a);

c) la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la acquisizione del " bene immobile ".

d) eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% sopraindicato, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del Contraente. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di comunicazione da parte del Contraente

e) quale condizione essenziale per l'efficacia della presente appendice il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori di acquisizione;

f) entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:

- l'elenco e l'ubicazione dei nuovi " beni immobili " acquisiti nel " PATRIMONIO " amministrato durante il precedente periodo assicurativo;
- valore agli stessi assegnato.

g) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:

- 1) il conguaglio del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alle partite " BENI IMMOBILI " , un tasso pari al 50% del tasso imponibile risultante nella " scheda di programma ";
- 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alle partite " BENI IMMOBILI " il tasso imponibile risultante nella " scheda di programma ";
- 3) l'indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita " PATRIMONIO " e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.

h) il Contraente si obbliga al pagamento del documento di appendice di cui al precedente punto g) entro 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità della presente " CONDIZIONE PARTICOLARE N°. 1" rimarrà sospesa in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del documento.

2. " BENI IMMOBILI" AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, STORICO.

La Società, per le garanzie tutte della presente polizza, risponde dei danni materiali e diretti causati a:

- "BENI IMMOBILI" aventi valore archeologico, artistico, storico, individuati nella "Scheda di Programma"

Premesso che

il Contraente non ha assegnato ai beni individuati con la presente appendice un " valore a nuovo " di ricostruzione, e pertanto questi beni non rientrano nella somma indicata nella " DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEL RISCHIO", si stabiliscono tra le Parti le condizioni di assicurabilità che seguono:

a) Le Parti attribuiscono di comune accordo, ad ogni singolo " bene immobile " un valore di "**stima convenzionale**" ed il valore assegnato viene ritenuto quale limite di massimo risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo.

b) In conseguenza di quanto sopra indicato, resta inteso che la Società liquiderà - in caso di danno - solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Contraente per la riparazione, il restauro, il ripristino, di ogni singolo ente assicurato e danneggiato, sino alla concorrenza della somma stabilita al precedente comma a).

La presente copertura è prestata a " PRIMO RISCHIO ASSOLUTO " senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

c) Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza soprarichiamata all'art. 1.2 - GRUPPO A - n.11 e GRUPPO G n.1 delle " Norme che regolano l'assicurazione".

d) La Società stabilisce, per questa estensione di garanzia, le condizioni di premio indicate nella "scheda di programma".

3. OGGETTI D'ARTE - MATERIALE ARCHEOLOGICO

A) - OGGETTI D'ARTE (DEFINIZIONE III - b.8)

Per beni appartenenti a questa categoria, di valore singolo superiore a € 7.800,00 ed individuati nell'inventario del Contraente, si stabiliscono le condizioni di assicurabilità che seguono:

a) in caso di danni materiali e diretti causati dagli eventi stabiliti con la presente polizza, che colpiscano le cose assicurate, la Società risponderà nei limiti della somma indicata nella "Scheda di programma",.

La Società, dopo la sottoscrizione del contratto e successivamente ad ogni scadenza anniversaria, potrà - con propri periti e a proprie spese - effettuare una ricognizione degli oggetti d'arte in proprietà e/o in uso comunque al Contraente, redigendo una "stima preliminare" degli stessi.

Qualora il Contraente non presenti alla Società, alla scadenza anniversaria, un documento di variazione, resta inteso tra le Parti che sono convalidati i valori di stima per i quali il Contraente abbia provveduto a pagare regolarmente l'ultimo precedente premio annuo stabilito.

b) per espressa accettazione le Parti dichiarano che la valutazione degli " OGGETTI D'ARTE " è considerata " stima accettata " agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile; pertanto ogni singolo ente è assicurato a "VALORE INTERO ".

c) Relativamente ad eventuali variazioni che intervengano nel corso del periodo assicurativo annuo comportanti un aumento del valore assicurato alla partita 11.A " OGGETTI D'ARTE" si conviene quanto segue:

c1) La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel patrimonio amministrato dal Contraente di nuovi enti ascrivibili alla definizione "OGGETTI D'ARTE" , purchè tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma assicurata.

c2) Il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento dell'acquisizione del bene, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto c1).

c3) La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta l'acquisizione del bene, così come la cessazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha cessato la disponibilità del bene.

c4) Eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% suindicato, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del Contraente. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di comunicazione da parte del Contraente.

d) quale condizione per l'efficacia della presente garanzia si conviene che per le inclusioni e/o esclusioni degli oggetti d'arte faranno fede i documenti agli atti del Contraente.

e) le variazioni intervenute nella consistenza degli oggetti d'arte di cui alla partita 11.A, verranno regolate, alla fine di ciascuna annualità assicurativa con le seguenti modalità:

- e1) entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società la variazione in aumento o in diminuzione del valore assicurato;
- e2) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
- il conguaglio del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando ai nuovi valori assicurati un tasso pari al 50% del tasso imponibile risultante nella "Scheda di programma".
 - il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai nuovi valori assicurati il tasso imponibile risultante dalla "Scheda di programma".
 - l'indicazione del nuovo valore complessivo assicurato alla partita 11.A "OGGETTI D'ARTE" e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi di assicurazione successivi.
- e3) Il Contraente si obbliga al pagamento del documento di appendice di cui al precedente punto e2) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso da parte della Società.

B) - MATERIALE ARCHEOLOGICO E OGGETTI D'ARTE AVENTI VALORE STORICO .

Per i beni appartenenti a questa categoria, individuati nell'elenco che il Contraente allega alla presente polizza e per i quali non è possibile assegnare un valore di " stima preliminare ", si stabiliscono le condizioni di assicurabilità che seguono:

a) in caso di danni materiali e diretti causati dagli eventi stabiliti con la presente polizza, che colpiscano le cose assicurate, la Società risponderà, nei limiti della somma indicata nella "Scheda di programma", solamente delle spese di restauro, riparazione, ripristino della parte danneggiata della cosa, escluso ogni deprezzamento o perdita di valore dell'oggetto assicurato.

In caso di danno totale il risarcimento è pari al valore assicurato.

In questo caso l'assicurazione funziona a " PRIMO RISCHIO ASSOLUTO " senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

b) la Società stabilisce, per gli effetti della estensione della presente garanzia, le condizioni di premio indicate nella "Scheda di Tecnica".

SETTORE II° - FURTO

2.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società assicura le cose rientranti nel patrimonio dell'Assicurato e specificate nelle singole partite convenute nella " Scheda di programma ".

2.2 - Validità dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata:

a) per le cose, anche di terzi, rientranti nel patrimonio gestito dall'Assicurato e specificate nelle singole partite convenute nella "Scheda di programma ".

b) per i gruppi di garanzia di seguito definite.

2.3 - Garanzie prestate

GARANZIE SEMPRE OPERANTI.

A) -FURTO

A1) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta a locali chiusi.

A2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE ORE DI APERTURA.

Durante le ore di apertura la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè vi sia la presenza costante dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone da lui incaricate.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi.

A3) - FURTO COMMESSO CON IMPIEGO DI CHIAVI AUTENTICHE.

La garanzia comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purchè l'estorsione od il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato

Tale garanzia non è operante per quanto riguarda i mezzi di custodia (camere corazzate e di sicurezza, casseforti, armadi corazzati).

A4) - ATTI VANDALICI E GUASTI CAGIONATI DAI LADRI.

Sono parificati al furto i guasti causati alle cose assicurate, ai fissi o agli infissi per commettere o per tentare il furto, nonchè quelli commessi per atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio.

A5) - FURTO A SEGUITO DI INCENDIO

La garanzia è estesa al furto delle cose assicurate commesso in occasione o successivamente ad incendio

A6) – FURTO DI BENI ALL'APERTO.

La garanzia è estesa, senza le limitazioni previste all'art. 2.3 lettera A, al furto e/o al danneggiamento di beni di proprietà e/o uso del Contraente siti all'aperto, purchè stabilmente fissi al suolo nonché pannelli solari e/o lampade segnaletiche gialle con batteria, installate fisse o mobili sulle strade di proprietà e/o in uso al Contraente.

Tale garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo e per sinistro pari al 20% del valore assicurato alla partita 2 della "Scheda Tecnica" – Settore Furto e con una franchigia fissa di €. 500,00.

B) -RAPINA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni diretti e materiali a lui derivanti a seguito di rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali nei quali sono custodite le stesse, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

C) - FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DELL'ASSICURATO.

La Società presta la garanzia contro i furti e gli atti vandalici anche se l'autore sia un dipendente dell'Assicurato e semprechè si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del fatto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi.

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto obbligatorio del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00=

GARANZIE OPERANTI SOLO SE E' STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO

D) - PORTAVALORI.

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato - nei limiti di quanto indicato nella " Scheda Tecnica" - dei danni derivanti a seguito di furto, furto con destrezza, scippo, rapina di denaro, valori e titoli di credito in genere, a seguito di improvviso malore od infortunio subito dal portavalori che effettua il trasporto dei valori dal domicilio dell'Assicurato alle Banche, Fornitori od altri Enti.

Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00=

E) – OGGETTI D'ARTE – MATERIALE ARCHEOLOGICO.

A) - OGGETTI D'ARTE (DEFINIZIONE III - b.8)

Per beni appartenenti a questa categoria, di valore singolo superiore a € 7.800,00 ed individuati nell'inventario del Contraente, si stabiliscono le condizioni di assicurabilità che seguono:

a) in caso di danni materiali e diretti causati dagli eventi stabiliti con la presente polizza, che colpiscano le cose assicurate, la Società risponderà nei limiti della somma indicata nella "Scheda Tecnica",.

La Società, dopo la sottoscrizione del contratto e successivamente ad ogni scadenza anniversaria, potrà - con propri periti e a proprie spese - effettuare una ricognizione degli oggetti d'arte in proprietà e/o in uso comunque al Contraente, redigendo una "stima preliminare" degli stessi.

Qualora il Contraente non presenti alla Società, alla scadenza anniversaria, un documento di variazione, resta inteso tra le Parti che sono convalidati i valori di stima per i quali il Contraente abbia provveduto a pagare regolarmente l'ultimo precedente premio annuo stabilito.

b) per espressa accettazione le Parti dichiarano che la valutazione degli " OGGETTI D'ARTE " è considerata " stima accettata " agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile; pertanto ogni singolo ente è assicurato a "VALORE INTERO ".

c) Relativamente ad eventuali variazioni che intervengano nel corso del periodo assicurativo annuo comportanti un aumento del valore assicurato alla partita 11.A " OGGETTI D'ARTE" si conviene quanto segue:

- c1) La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel patrimonio amministrato dal Contraente di nuovi enti ascrivibili alla definizione "OGGETTI D'ARTE", purchè tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma assicurata.
 - c2) Il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento dell'acquisizione del bene, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto c1).
 - c3) La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta l'acquisizione del bene, così come la cessazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha cessato la disponibilità del bene.
 - c4) Eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% suindicato, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del Contraente. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di comunicazione da parte del Contraente.
- d) quale condizione per l'efficacia della presente garanzia si conviene che per le inclusioni e/o esclusioni degli oggetti d'arte faranno fede i documenti agli atti del Contraente.
- e) le variazioni intervenute nella consistenza degli oggetti d'arte di cui alla partita 1.A "OGGETTI D'ARTE", verranno regolate, alla fine di ciascuna annualità assicurativa con le seguenti modalità:
- e1) entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società la variazione in aumento o in diminuzione del valore assicurato;
 - e2) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
 - il conguaglio del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando ai nuovi valori assicurati un tasso pari al 50% del tasso imponibile risultante nella "Scheda di programma".
 - il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai nuovi valori assicurati il tasso imponibile risultante dalla "Scheda di programma".
 - l'indicazione del nuovo valore complessivo assicurato alla partita 1.A "OGGETTI D'ARTE" e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio del periodo di assicurazione successivi.
 - e3) Il Contraente si obbliga al pagamento del documento di appendice di cui al precedente punto e2) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso da parte della Società.

B) - MATERIALE ARCHEOLOGICO E OGGETTI D'ARTE AVENTI VALORE STORICO .

Per i beni appartenenti a questa categoria, individuati nell'elenco che il Contraente allega alla presente polizza e per i quali non è possibile assegnare un valore di " stima preliminare ", si stabiliscono le condizioni di assicurabilità che seguono:

a) in caso di danni materiali e diretti causati dagli eventi stabiliti con la presente polizza, che colpiscano le cose assicurate, la Società risponderà, nei limiti della somma indicata nella "Scheda di programma", solamente delle spese di restauro, riparazione, ripristino della parte danneggiata della cosa, escluso ogni deprezzamento o perdita di valore dell'oggetto assicurato.

In caso di danno totale il risarcimento è pari al valore assicurato.

In questo caso l'assicurazione funziona a " PRIMO RISCHIO ASSOLUTO " senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

b) la Società stabilisce, per gli effetti della estensione della presente garanzia, le condizioni di premio indicate nella "scheda di programma".

2.4 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito quanto segue:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'azione cambiaria.

2.5 - Mezzi di chiusura.

L'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti se commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà comunque all'Assicurato il 100% dell'importo liquidato a termini di polizza.

2.6 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (dichiarata o non), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

b) agevolati dolosamente dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni dolosamente commessi od agevolati:

- da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti;

- da persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve risponderne;

- dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

c) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi

2.7 - Trasloco delle cose assicurate.

In caso di trasloco delle cose assicurate il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima del trasloco stesso. In caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24 del giorno successivo a quello in cui tale comunicazione viene eseguita.

2.8 - Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime, decurtato delle eventuali spese sostenute dal Contraente su richiesta delle Autorità inquirenti. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata solo per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

2.9 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione di cui alle partite 2-3-4 indicate nella "Scheda Tecnica" si intende prestata a primo rischio assoluto, senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.10 - Assicurazione a Valore Intero.

L'assicurazione di cui alla partita 1 indicata nella "Scheda Tecnica" si intende prestata a valore intero (valore totale complessivo) sulla base di una valutazione delle cose assicurate effettuata da perito beneviso dalla Società assicuratrice; tale stima si intende effettuata ai sensi dell'art. 1908 - 1 comma - del Codice Civile. La Società, pertanto, in caso di sinistro provvederà al pagamento dell'indennizzo senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2.11 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Qualora sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta.

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

3.1 - Obblighi del Contraente.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) entro 15 giorni lavorativi successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso alla Società, anche tramite il Broker;
- b) entro 30 giorni lavorativi successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, farne a sue spese dichiarazione regolare e circostanziata alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare:
 - il momento dell'inizio del sinistro
 - la durata
 - le cause note o presunte
 - i mezzi adoperati per arrestarne il progresso
 - l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
- c) trasmettere copia di questa dichiarazione, entro i 15 giorni successivi al suo rilascio alla Società, anche tramite il Broker.
- d) predisporre, entro 30 giorni dalla data del sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.

La Società, ricevuta la segnalazione del sinistro, è tenuta a comunicare al Contraente, ai sensi dell'art. 5 delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE", l'avvenuta apertura del sinistro, l'Ufficio Sinistri incaricato della trattazione della pratica ed il numero alla stessa assegnato. Parimenti, la Società, annualmente, è tenuta a comunicare al Contraente i sinistri definiti, l'importo liquidato e la data di pagamento degli stessi.

3.2 - Obbligo e spese di salvataggio.

Appena avvenuto il sinistro il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curarne la loro conservazione allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.

3.3 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi.

Se il Contraente dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 3.2 o gli altri obblighi stabiliti dall'art. 3.1, perde il diritto al risarcimento. Se invece l'omissione è dipesa da colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

3.4 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni.

Il Contraente - pena la decadenza dal diritto di indennizzo - è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, salvo diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, deve tenere a disposizione tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare con altri mezzi l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dai Periti, reclamare dai Terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

In qualunque fase della liquidazione un Perito, od una delle Parti in caso di amichevole liquidazione, può richiedere che venga verbalizzato, in accordo o in disaccordo, quanto fino ad allora acquisito.

3.5 - Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.

3.6 - Nomina dei periti liquidatori.

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto.

Nel caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha avuto luogo il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

3.7 - Mandato dei periti liquidatori.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 e 3.4;
- c) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei Patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

3.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

Se trattasi di sinistro concernente il Gruppo "D" - Ricorso terzi e/o locatari -, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

3.9 - Rinuncia al diritto di surrogazione.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Contraente, nonché verso:

- i dipendenti del Contraente;
- gli Amministratori;
- le Società e/o i beni controllati dall'Ente Contraente
- alle Associazioni di Volontariato e/o ONLUS per l'uso in comodato gratuito dei locali di proprietà del Contraente.

3.10 - Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo i casi esplicitamente indicati in polizza e quello previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.11 - Riduzione e reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro. (valida solo per il Settore II° - Furto).

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo per le partite interessate dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello rispettivamente risarcibile a termini di polizza, senza corrispondente riduzione del premio.

Si conviene però che, sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo, sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari. Resta inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurata o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza del pagamento dell'indennizzo da parte della Società assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI

1. Durata e proroga del contratto e pagamento del premio.

Il presente contratto ha la durata indicata nella sezione " DATI ANAGRAFICI " e si intenderà cessato a tutti gli effetti alla data di scadenza ivi indicata, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento, (comprese le " appendici di proroga "), si intende elevato a giorni 60 (sessanta).

2. Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3. Recesso in caso di sinistro.

Avvenuto il sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. Qualora tale diritto venga esercitato dalla Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

4. Forma e validità delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata, possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax. Tutte le comunicazioni avvenute tramite l'ufficio del Broker hanno piena validità ed efficacia tra le parti.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società Delegataria e dal Contraente.

5. Buona fede.

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, o di danni che avessero colpito le cose assicurate nel quinquennio precedente alla stipulazione della polizza, così come incomplete od inesatte dichiarazioni, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori dei " beni immobili " in proprietà e/o in uso al Contraente stesso.

6. Clausola Broker.

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione al Broker.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente direttamente alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato.

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker verrà riconosciuto direttamente dal comune al Broker stesso.

7. Foro competente - Rinuncia all'azione provvisoria.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

8. Rinvio a norme di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

9. Rescindibilità annuale

Le Parti concordano che la presente polizza di assicurazione, pur avendo durata pluriennale, potrà essere disdettata con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento, da inviarsi dall'una all'altra Parte almeno 60 giorni prima delle scadenze anniversary della polizza

_____, li

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Sottoscrizione specifica del Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni della "POLIZZA SPECIALE DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO, FURTO ED ALTRI EVENTI DELL'ENTE PUBBLICO".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SETTORE I°

- 1.3** esclusioni
- 1.4** limitazioni di risarcimento
- 1.7** valore indennizzabile
- 1.10** pagamento dell'indennizzo
- 1.13** assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.16** coesistenza di altri assicuratori sui beni di proprietà del Contraente

SETTORE II°

- 2.6** esclusioni
- 2.7** trasloco delle cose assicurate
- 2.8** assicurazione presso diversi assicuratori

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- 3.1** obblighi del contraente in caso di sinistro
- 3.3** inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri
- 3.5** perdita del diritto all'indennità in caso di esagerazione dolosa del danno
- 3.7** mandato dei periti liquidatori

CONDIZIONI GENERALI

- 1** durata e proroga del contratto
- 3** recesso in caso di sinistro
- 6** clausola broker
- 7** foro competente

_____, lì _____.

IL CONTRAENTE

SCHEDA DI PROGRAMMA

L'assicurazione è prestata nei limiti e nei termini convenuti nella presente "SCHEDA DI PROGRAMMA" ed in base alle condizioni tutte riportate nella **POLIZZA SPECIALE DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO, FURTO ED ALTRI EVENTI DELL'ENTE PUBBLICO** alla quale è allegata e della quale forma parte integrante ed essenziale.

SETTORE I° - INCENDIO

DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEL RISCHIO:

DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEL RISCHIO

BENI IMMOBILI (DEFINIZIONE III - a)

Si prescinde dalla descrizione degli immobili assicurati in quanto risultano compresi tutti gli immobili di proprietà e/o in uso al Contraente sulla base dell'inventario e/o di ogni altra documentazione agli atti del Contraente.

Si rendono valide ed operanti le seguenti " CONDIZIONI PARTICOLARI ":

- ☒ **1. Variazione dei valori assicurati.**
- ☒ **2. Beni immobili aventi valore artistico, storico.**
- ☒ **3. Oggetti d'arte - materiale archeologico.**

ELENCO DEI " BENI IMMOBILI" AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, STORICO
(condizione particolare n° 2).

- 1) Parte Municipio sito in Via Cavour
- 2) Istituto Musicale Piazza della Rossa ang. Via Umberto I°
- 3) Teatro Comunale
- 4) Torre della Rosa Orologio Pubblico in Piazza della Rosa
- 5) Casa Francotto Via C Michelis
- 6) Chiesetta Santo Stefano

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA N°.					
	VALORE ASSICURATO		TASSO X 1000		PREMIO IMPONIBILE ANNUO
1	PATRIMONIO				
	1.A - BENI IMMOBILI				
	€. 18.816.000,00			€.	
	1B - CONTENUTO				
	€. 230.000,00			€.	
2	PERDITA DI PIGIONI				
	€. =			€.	
3	SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA				
	€. 25.000,00			€.	
4	RICORSO TERZI E/O LOCATARI				
	€. 1.000.000,00			€.	
5	FENOMENO ELETTRICO				
	€. 25.000,00			€.	
6	RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO				
	€. 15.000,00			€.	
7	SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLOCAMENTO				
	€. =		==	€.	==
8	LASTRE- CRISTALLI – INSEGNE				
	€. 15.000,00			€.	
9	ELETTRONICA				
	9.A - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE				
	€. 50.000,00			€.	
	9.B - MAGGIORI COSTI (P.R.A.				
	€. 24.000,00	Con il massimo di		€.	
	€. 400,00	giornaliere			
	9.C - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO				
	€. 15.000,00		===	€.	
	9.D - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE.				
	€.		===	€.	
	9.E – APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FISSE ALL'APERTO				
	€.			€.	
10	BENI IMMOBILI ARCHEOLOGICI – ARTISTICI-STORICI				
	(Condizione particolare n. 2)				
	€. 6.250.000,00			€.	
11	BENI MOBILI ARCHEOLOGICI – ARTISTICI – STORICI				
	(Condizione particolare n.3)				
	11.A – OGGETTI D'ARTE				
	€. 45.000,00			€.	
	11.B – MATERIALE ARCHEOLOGICO				
	€. ==		===	€.	
12	TERRORISMO				
	€. 25.066.000,00			€.	
	Totale SETTORE I° INCENDIO			€.	

GARANZIA “INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI”(GRUPPO I)
 GARANZIA “ TERREMOTO” (GRUPPO L)

SI [x] NO[]
 SI [x] NO[]

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO.

Con riferimento a quanto indicato:

- all'art.1.2 - GARANZIE PRESTATE e 1.4 - LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO, delle " NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ", la Società procederà alla liquidazione dei danni, alle condizioni tutte della presente polizza con l'applicazione, per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo, dei seguenti limiti di indennizzo:

DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE VALORI

5%°(cinquepermille) del valore assicurato alla PARTITA N.1.B "CONTENUTO"

GARANZIE GRUPPO "A" n.12 - ONORARI DEI PERITI

€ 26.000 per ogni sinistro

GARANZIE GRUPPO "B" n.1A - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI, ecc.

a) Franchigia fissa di € 250 = per singolo "bene immobile" assicurato e relativo contenuto.

b) Limite di risarcimento: 80 % del valore assicurato di ogni singolo " bene immobile " colpito da sinistro.

GARANZIE GRUPPO "B" n. - TERRORISMO,

a) Scoperto 10% con minimo di € 5.000,00

b) Limite di risarcimento: 50 % del valore assicurato di ogni singolo " bene immobile " colpito da sinistro con limite aggregato sinistro/anno di € 2.500.000,00

GARANZIE GRUPPO "B" n. 4 - EVENTI ATMOSFERICI

a) Franchigia fissa di € 1.000= per singolo "bene immobile" assicurato e relativo contenuto

b) Limite di risarcimento: 80 % del valore assicurato di ogni singolo " bene immobile " colpito da sinistro.

GARANZIE GRUPPO "B" n. 5 - GRANDINE

a) Franchigia fissa di € 500==.

b) Limite di risarcimento: € 26.000.= per ogni sinistro

GRUPPO "B" nn. 6 e 7 - INTASAMENTO DA NEVE, ecc - FUORIUSCITA DI ACQUA ecc.

a) Franchigia fissa di € 500.=

b) Limite di risarcimento: € 26.000.= per ogni sinistro

GRUPPO "B" n. 9 - SOVRACCARICO NEVE

a) Franchigia fissa di € 500.= singolo "bene immobile" assicurato e relativo contenuto

b) Limite di risarcimento : 50 % del valore di ogni singolo " bene immobile "colpito da sinistro

GRUPPO "C" - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA.

a) Franchigia fissa di € 150.=

GRUPPO "E" - FENOMENO ELETTRICO

a) Franchigia fissa di € 150.=

GRUPPO "H" - LASTRE - CRISTALLI - INSEGNE.

a) Franchigia fissa di € 50.=

b) Limite di risarcimento: € 1.000.= per ogni singola lastra e/o cristallo.

GRUPPO "I" - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI.

a) Franchigia fissa di € 5.000.= per ogni sinistro

b) Limite di risarcimento: 30% del valore di ogni singolo "bene immobile" colpito da sinistro

GRUPPO "L" - TERREMOTO.

a) Franchigia fissa di € 5.000= per ogni sinistro

di € 500= per ogni sinistro per gli Enti individuati alla PARTITA 1.B "CONTENUTO"

b) Limite di risarcimento: 40% del valore di ogni singolo "bene immobile" colpito da sinistro

50% della somma assicurata alla PARTITA 1.B "CONTENUTO" per ogni sinistro o periodo assicurativo annuo

GRUPPO " M" - ELETTRONICA

a) Franchigia fissa di € 150.=

SETTORE II° - FURTO

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO

PARTITA N°.					
	VALORE ASSICURATO		TASSO X 1000		PREMIO IMPONIBILE ANNUO
1	BENI MOBILI ARTISTICI (GARANZIA 2.3 E)				
	1.A - OGGETTI D'ARTE				
	VALORE ASSICURATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO				
	€.				€.
	1.B MATERIALE ARCHEOLOGICO				
	VALORE ASSICURATO A VALORE INTERO				
	€.	==			€.
2	CONTENUTO				
	Ovunque riposto in edifici di proprietà e/o in uso al Contraente (nonché denaro e valori ovunque riposti per un massimo di €. 2.600,00) , ivi compresi beni artistici di valore non superiore ad €. 7.800,00 e non compresi alla partita 1.				
	VALORE ASSICURATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO				
	€.	50.000,00			€.
3	PORTAVALORI (GARANZIA 2.3 D)				
	VALORE ASSICURATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO				
	€.	5.000,00			€.
	TOTALE PREMIO IMPONIBILE SETTORE II°				€.

CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE SETTORE I°	€	
PREMIO IMPONIBILE SETTORE II°	€	
TOTALE PREMIO IMPONIBILE	€	

Premio alla firma periodo dal **31/05/2016** al **31/05/2017**

Premio imponible	Imposte	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Rate successive al **31/05/2016**

Premio imponible	Imposte	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Cuneo,

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE